



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data della segnatura

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, 605° comma, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 aprile 2018, n. 374, con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO** il proprio Decreto del 22 agosto 2014, n. 6473, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il proprio provvedimento del 22 settembre 2016, n. 8493, con cui quest'Ufficio ha provveduto ad inserire nelle graduatorie ad esaurimento, tra gli altri, i docenti BERTONCELLI ELDA (16/12/1969, VR), DAL BEN ERIKA (10/12/1981, VR), IACONE MARIA (19/01/1970, NA), MARTINO TIZIANA (18/01/1983, CZ) e RUSSO DANIELA ANNA (10/02/1981, AV), beneficiari del favorevole Parere del Consiglio di Stato n. 1404/2016 emesso a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui all'Affare n. 1513/2014;
- VISTO** il proprio provvedimento del 12 febbraio 2020, n. 254, con cui si disponeva il depennamento con effetto immediato dalle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e Primaria dei docenti di cui al prospetto sottostante;
- VALUTATE E CONDIVISE** le considerazioni di ordine giuridico prospettate con Nota del 6 marzo 2020 (assunta in pari data al Protocollo di quest'Ufficio n. 1987) dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Peri di Dolcè in sede di esecuzione del *sospendendo* decreto n. 254 Legale rappresentante dei docenti ricorrenti sopra indicati, pervenute a mezzo P.E.C.;
- CONSIDERATO** che analoghe ragioni di opportunità si configurano anche con riferimento alla posizione degli altri docenti destinatari del provvedimento di depennamento, in quanto anch'essi fruitori del provvedimento cautelare del TAR, tuttora pendente ed efficace;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

CONSIDERATO che gli insegnanti sopra citati sono in effetti destinatari di ordinanza cautelare del 6 dicembre 2016, n. 7753, e di successiva ordinanza di esecuzione pubbl. il 20 gennaio 2017, n. 322, resi nel contenzioso innanzi la Sez. III-*bis* del Trib. Amm. per il Lazio (sede di Roma) ed aventi ad oggetto il d.m. del 22 giugno 2016, n. 495, di aggiornamento g.a.e. triennio '17-'20, formalmente diverso rispetto al parere reso dal Cons. Stato (parere decisorio spedito il 21 gennaio 2020, n. 173, di respingimento) in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – di cui all'Affare 1513/2014 –, avente ad oggetto il d.m. del 1° aprile 2014, n. 235, di aggiornamento g.a.e. Triennio '14-'17;

VISTO l'art. 21-*quater*, 2 comma, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il contenzioso promosso dagli aspiranti docenti innanzi la Sez. III-*bis* del Tribunale Amministrativo per il Lazio (sede di Roma), sopra citato, può essere fondatamente qualificato come 'giudizio pendente', ai sensi della Nota M.I.U.R. 17 ottobre 2018, Prot. n. 45988, sopra cit.;

ATTESA la presenza di ragioni di pubblico interesse ad operare una sospensione in via di autotutela, essendo emerse delle circostanze che fanno propendere per una permanenza, sia pure provvisoria, del diritto all'inserimento nelle graduatorie citate,

CONSIDERATO che la coesistenza di più procedimenti e provvedimenti vertenti su analogo oggetto rende necessari tempi più distesi per una più approfondita valutazione degli interessi contrapposti, in considerazione delle note difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla provvisoria sospensione in via di autotutela del depennamento dei docenti di cui alla tabella sottostante, ferma restando l'adozione in ogni momento di ulteriori provvedimenti che si rendano opportuni sulla base di una nuova valutazione di tutte le circostanze del caso;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

Articolo 1 Per quanto citato nelle premesse, a norma dell'art. 21-*quater*, 2° comma, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si sospende parzialmente in autotutela l'efficacia del proprio decreto 12 febbraio 2020, n. 254, con riferimento alle posizioni dei docenti

sottoindicati, e si dispone – per l'effetto - il reintegro degli stessi nelle graduatorie ad esaurimento di questo Ambito Territoriale di Verona, per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, secondo le posizioni nelle stesse graduatorie prima del decreto di depennamento n. 254 cit., come segue:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	PARERE CONS. STATO FAVOREVOLE ALL'AMM.NE	G.a.E.	STATO GIURIDICO ATTUALE	NOTE
BERTONCELLI ELDA	16/12/1969	Cons.St. Sez. II, n. 173/2020	AA, EE	RUOLO da GaE 01/09/16	Si annulla revoca del contratto a T.I.
DAL BEN ERIKA	10/12/1981	Cons.St. Sez. II, n. 173/2020	AA	Suppl.fino a 30/06/2020	Nessun effetto sul contratto
IACONE MARIA	29/01/1970	Cons.St. Sez. II, n. 173/2020	EE	RUOLO da GaE 01/09/2016	Si annulla revoca del contratto a T.I.
MARTINO TIZIANA	11/01/1983	Cons.St. Sez. II, n. 173/2020	AA-EE	RUOLO dal 01/09/18	Nessun effetto sul contratto
RUSSO DANIELA ANNA	10/02/1981	Cons.St. Sez. II, n. 173/2020	AA-EE	RUOLO da GaE 01/09/19	Si annulla revoca contratto a T.I.

Articolo 2 Per effetto di quanto in premessa, restano validi gli atti di individuazione dei docenti di cui alla tabella dell'articolo precedente quali destinatari di contratti a tempo determinato o indeterminato. Ove siano stati intrapresi annullamenti, i Dirigenti Scolastici avranno cura di arrestare il procedimento o – ove esso si sia già esaurito – ripristinare con proprio provvedimento la situazione giuridica precedente l'annullamento.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Ai sensi della Legge sulla Privacy, il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Ai dati medesimi l'interessato o eventuali controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, in ogni momento, la possibilità di ripristinare gli effetti del depennamento nonché di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari, anche sulla base di una rinnovata valutazione delle circostanze del caso.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE

Dott. Albino Barresi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Resp.
AB

045.8086511 (centralino)